



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 243 / 18100 - 450

OGGETTO: *Oggetto: Approvazione modifiche al vigente Piano comunale di Classificazione Acustica*

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove alle ore 15:30 in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del 10 OTTOBRE 2019.

Presiede l'adunanza Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Dei signori Membri della Giunta Comunale

			Presenti	Assenti
1.	CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	Sindaco	X	
2.	BUZZI LANGHI Davide Mario	Vice Sindaco	X	
3.	BAROSINI Giovanni	Assessore	X	
4.	BORASIO Paolo	Assessore	X	
5.	CICCAGLIONI PierVittorio	Assessore	X	
6.	FORMAIANO Monica	Assessore		X
7.	FTEITA FIRIAL Cherima	Assessore	X	
8.	LUMIERA Cinzia	Assessore	X	
9.	ROGGERO Mattia	Assessore	X	
10.	STRANEO Silvia	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITA', AMBIENTE,
PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO**

Oggetto: Approvazione modifiche al vigente Piano comunale di Classificazione Acustica

**Sentito l'Assessore all'Ambiente, Salute e Protezione Civile
Avv. Paolo Borasio**

PREMESSO che:

- ◆ l'articolato complesso delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, sia esterno che abitativo, dall'inquinamento acustico assegna alle amministrazioni comunali diverse competenze, tra le quali l'obbligo di provvedere alla mappatura acustica degli assi stradali principali di competenza comunale, sui quali transitano annualmente più di 3 milioni di veicoli, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 *"Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambiente"*;
- ◆ la mappatura acustica costituisce una "fotografia" dell'impatto sonoro determinato dal traffico stradale sui territori limitrofi e consiste nella rappresentazione cartografica della rumorosità, esistente e prevista, prodotta dalle infrastrutture stradali, considerando il contributo del traffico privato e del trasporto pubblico. Essa è realizzata attraverso l'impiego di un modello matematico, calibrato mediante l'esecuzione di misurazioni fonometriche;
- ◆ la Regione Piemonte, con la nota prot. n. 38655 del 23.05.2017, invitava i comuni piemontesi a tra - smettere la mappatura acustica redatta, ai sensi del D.Lgs. 194/2005, secondo le direttive del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aggiornate al 2017;

VISTO lo studio redatto dalla società TRT Trasporti e Territorio srl, su incarico del Servizio Tutela dell'Ambiente, pervenuto con le note prot. n. 7083 e 7087 del 23.01.2018, inerente l'individuazione delle infrastrutture viarie sulle quali transitano più di 3 milioni di veicoli all'anno, dal quale risulta che nel centro abitato di Alessandria vi sono diverse strade interessate dal suddetto volume di traffico (per un totale di circa 27 km) ed è pertanto necessario procedere alla mappatura acustica degli assi stradali individuati;

DATO ATTO che i Comuni:

- ai sensi D.M. 29 novembre 2000 *"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"*, devono provvedere al controllo dell'impatto acustico derivante dalla rete viaria comunale e all'eventuale predisposizione del Piano di Contenimento e Abbattimento del rumore;
- ai sensi dell'art. 7 della L. 447/1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e dell'art. 14 della L.R. 52/2000, hanno il compito di predisporre il Piano di Risanamento Acustico qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e nel caso in cui vi sia il contatto di aree con valori limite di rumorosità che si discostano per più di 5 dB, i cosiddetti "accostamenti critici";

DATO ALTRESI' ATTO che:

- ◆ il Servizio Tutela dell’Ambiente ha affidato l’incarico relativo la redazione della mappatura acustica degli assi stradali principali, del piano di azione, del piano di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico veicolare e del piano di risanamento acustico comunale;
- ◆ la mappatura acustica ha evidenziato un consistente grado di inquinamento acustico su quasi tutte le direttrici stradali indagate e la conseguente necessità di elaborare ed adottare un “Piano di Azione” ovvero un programma di interventi volti alla gestione del rumore, individuando le azioni e le soluzioni di mitigazione più adatte al contesto territoriale interessato, al fine di evitare che elevati livelli di esposizione possano avere effetti nocivi sulla salute umana nonché l’aumento del rumore nelle zone silenziose;

CONSIDERATO che i piani di azione, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, devono recepire:

- i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge 447/1995;
- i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge;

CONSIDERATO ALTRESI’ che, ai sensi dell’art. 7 della L. 447/1995, i comuni provvedono all'adozione del piano di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico (D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada) e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha approvato l’aggiornamento del Piano comunale di Classificazione Acustica con Deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 15 luglio 2014. Tale Piano è predisposto in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ed inoltre ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica;

CONSIDERATO che il Piano comunale di Classificazione Acustica prevede, ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, la suddivisione del territorio in sei classi acustiche omogenee, definite dalla normativa, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio, con l’assegnazione a ciascuna zona omogenea di valori limite di rumorosità, espressi in livello continuo equivalente di pressione sonora [Leq(A)], distinti in due periodi temporali: diurno (06-22) e notturno (22-06);

La Tabella C sotto riportata illustra i valori limite assoluti di immissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei recettori, stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997

classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE unità di misura: decibel dB(A)	
	tempi di riferimento diurno (06.00-22.00)	tempi di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55

V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

VISTO il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*, inerente le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, in base al quale i comuni, limitatamente alle strade di tipo E – urbana di quartiere ed F – locale, possono definire specifici valori limite di rumorosità, nel rispetto dei valori riportati nella Tabella C *valori limite assoluti di immissione* del D.P.C.M. 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane,

Tabella 2 (Strade esistenti e assimilabili) (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali, Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		Fascia A 100 m	50	40	70	60
		Fascia B 150 m	50	40	65	55
B extraurbana principale		Fascia A 100	50	40	70	60
		Fascia B 150	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	Ca Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 983	Fascia A 100	50	40	70	60
		Fascia B 150	50	40	65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	Fascia A 100	50	40	70	60
		Fascia B 50	50	40	65	55

D urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F locale		30				

TENUTO CONTO che:

- l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02 febbraio 2004 n. 9-11616 "Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c) Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico", emanata ai sensi dell'art. 4 della L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

in merito alla classificazione acustica delle infrastrutture stradali, stabiliscono che la procedura di classificazione acustica del territorio non deve tener conto della presenza delle infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc...). In particolare l'attribuzione di specifici valori limite al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dal D.P.R. 142/2004, sarà effettuata successivamente ed indipendentemente dalla classificazione acustica definita dal comune;

PRECISATO che le infrastrutture di trasporto denominate, ai sensi del vigente Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada":

- ◆ strada di tipo E – urbana di quartiere;
- ◆ strada di tipo F – locale;

sono provviste di una fascia di pertinenza acustica di ampiezza pari a metri trenta, per ciascun lato dell'in -frastruttura a partire dal confine stradale. Nella tabella seguente si riportano i valori massimi di rumorosità dovuti al transito veicolare che si propone di adottare:

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali, Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E urbana di quartiere	---	30	50	40	65	55

F locale	---	30	50	40	65	55
-------------	-----	----	----	----	----	----

All'interno della fascia di pertinenza quindi la rumorosità determinata dal traffico veicolare dovrà rispettare i suddetti valori, mentre le altre sorgenti rumorose sono tenute a rispettare i valori limite fissati dalla Tabella C *valori limite assoluti di immissione* del D.P.C.M. 14.11.1997, a seconda della classe acustica assegnata dal Piano comunale di Classificazione Acustica a ciascuna porzione del territorio comunale.

All'esterno della fascia di pertinenza il traffico veicolare concorre al raggiungimento dei valori limite fissati dalla Tabella C *valori limite assoluti di immissione* del D.P.C.M. 14.11.1997, a seconda della classe acustica assegnata dal Piano comunale di Classificazione Acustica a ciascuna porzione del territorio comunale;

TENUTO CONTO che in occasione della revisione del Piano comunale di Classificazione Acustica, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 15 luglio 2014, non si è proceduto ad assegnare una propria classe acustica alle strade di competenza comunale (tipo E – urbana di quartiere e tipo F – locale);

TENUTO ALTRESI' CONTO che:

- ◆ il primo Piano comunale di Classificazione Acustica approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 158 del 28.10.2002, redatto in assenza della linee guida regionali sopracitate, collocava i luoghi di culto nella classe acustica 1 (caratterizzata dai valori limite di rumorosità più restrittivi);
- ◆ la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 *"L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a) Linee-guida per la classificazione acustica del territorio"* prescrive:
"... punto 3.2 Classe I - Aree particolarmente protette - "Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...";
- ◆ per un mero errore materiale il vigente Piano comunale di Classificazione Acustica, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 15 luglio 2014, assegna nuovamente ai luoghi di culto la classe acustica 1 anziché la classe acustica assegnata al territorio ad essi circostante;
- ◆ il mantenere gli edifici ecclesiastici nella classe acustica 1 comporterebbe l'obbligo per il Comune, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 447/1995 e dell'art. 6 della L.R. 52/2000, di adottare il Piano di Risanamento Acustico poiché si verificherebbe il contatto diretto di aree contigue, caratterizzate da limiti di esposizione al rumore che si discostano in misura superiore a cinque decibel, condizione espressamente vietata dalle norme sopra citate;

CONSIDERATO che per la predisposizione degli interventi di risanamento acustico che si renderanno necessari a seguito dell'esito della "mappatura acustica degli assi stradali principali" è fondamentale assegnare alle infrastrutture comunali indagate un proprio valore limite di rumorosità, in modo da costituire una rete viaria omogenea dal punto di vista acustico;

VISTA la classificazione funzionale della rete stradale operata nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 09 giugno 2017, secondo le disposizioni dettate in materia dal vigente Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"* ;

RITENUTO opportuno assegnare alle strade di tipo E – urbana di quartiere ed F - locale, di competenza comunale, la classe acustica IV caratterizzata dai seguenti valori limite assoluti di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno:

classe IV - aree di intensa attività umana

tempo di riferimento diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) 65 dB (decibel)

tempo di riferimento notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) 55 dB

RITENUTO necessario inoltre:

- modificare la classificazione acustica assegnata agli edifici di culto religioso dalla classe 1 alla classe assegnata alla zona circostante;
- modificare la classificazione acustica assegnata alle case di riposo, dalla classe 1 alla classe 2, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2017, n. 56-6162 *Modificazione della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico"* ;

VISTO il Decreto Sindacale n. 67 del 21.12.2017 di conferimento dell'incarico dirigenziale al Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere all'aggiornamento del Piano comunale di Classificazione Acustica al fine di adeguarlo alle disposizioni normative vigenti nonché di renderlo uno strumento funzionale alla gestione delle problematiche connesse all'inquinamento acustico e dei relativi piani di intervento, volti alla riduzione e al contenimento della rumorosità ambientale;

PROPONE DI DELIBERARE

per le ragioni espresse nella parte motivazionale:

- **DI APPROVARE** le modifiche al vigente Piano comunale di Classificazione Acustica consistenti in:
 - a) attribuzione della classe acustica IV, a tutte le strade di competenza comunale, esistenti e di futura realizzazione, di tipologia E – urbana di quartiere ed F – locale, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992, fatta eccezione per i tratti prospicienti i recettori sensibili (ospedali e scuole) ai quali si attribuisce la classe acustica I;
 - b) attribuzione, a tutti i luoghi di culto religioso presenti sul territorio comunale, della classe acustica assegnata all'area ad essi circostante dal vigente Piano comunale di Classificazione Acustica;
 - c) attribuzione della classe acustica II a tutte le residenze socio assistenziali (RSA) e alle case di cura e di riposo presenti nel territorio comunale;
- **DI SOTTOPORRE** al Consiglio comunale il presente atto, al fine dell'approvazione, quale parte integrante e sostanziale del vigente Piano comunale di Classificazione Acustica, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. n. 98 del 15 luglio 2014;
- **DI DARE MANDATO**, al Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale,

Sanità', Ambiente, Protezione Civile, Commercio e Turismo di compiere i conseguenti atti amministrativi per la sua attuazione;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra illustrata;

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue, ai sensi del vigente art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* :

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole;

(Ing. Marco I. Neri – Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente, Protezione Civile, Commercio e Turismo);

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: non richiesto in quanto il presente atto non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sul bilancio dell'Ente;

RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni in essa contenute;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, resi in forma palese

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le ragioni espresse nella parte motivazionale:

di procedere all'aggiornamento del Piano comunale di Classificazione Acustica al fine di adeguarlo alle disposizioni normative vigenti in materia di inquinamento acustico nonché di renderlo uno strumento funzionale alla gestione delle problematiche connesse alla materia in questione e dei relativi piani di intervento, volti alla riduzione e al contenimento della rumorosità ambientale secondo quanto di seguito indicato:

- **DI APPROVARE** le modifiche al vigente Piano comunale di Classificazione Acustica consistenti in:
 - a) attribuzione della classe acustica IV, a tutte le strade di competenza comunale, esistenti e di futura realizzazione, di tipologia E – urbana di quartiere ed F – locale, ai sensi del D. Lgs. 285/1992, fatta eccezione per i tratti prospicienti i recettori sensibili (ospedali e scuole) ai quali si attribuisce la classe acustica I;
 - b) attribuzione, a tutti i luoghi di culto presenti sul territorio comunale, della classe acustica asse –gnata all'area ad essi circostante dal vigente Piano comunale di Classificazione Acustica;
 - c) attribuzione della classe acustica II a tutte le residenze socio assistenziali (RSA) e alle case di cura e di riposo presenti nel territorio comunale;
- **DI DARE MANDATO**, al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente, Protezione Civile, Commercio e Turismo di compiere i conseguenti atti amministrativi per la sua attuazione;

**E IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- **DI APPROVARE** le modifiche al vigente Piano comunale di Classificazione Acustica consistenti in:
 - a) attribuzione della classe acustica IV, a tutte le strade di competenza comunale, esistenti e di futura realizzazione, di tipologia E – urbana di quartiere ed F – locale, ai sensi del D. Lgs. 285/1992, fatta eccezione per i tratti prospicienti i recettori sensibili (ospedali e scuole) ai quali si attribuisce la classe acustica I;
 - b) attribuzione, a tutti i luoghi di culto presenti sul territorio comunale, della classe acustica asse –gnata all’area ad essi circostante dal vigente Piano comunale di Classificazione Acustica;
 - c) attribuzione della classe acustica II a tutte le residenze socio assistenziali (RSA) e alle case di cura e di riposo presenti nel territorio comunale;
- **DI DARE MANDATO**, al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente, Protezione Civile, Commercio e Turismo di compiere i conseguenti atti amministrativi per la sua attuazione;

Con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del vigente art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 *Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.*

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 09 ottobre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere NON DOVUTO

ALESSANDRIA, lì 09 ottobre 2019

Il Responsabile del 1800020300 - ASSESSORATO BORASIO, Dr. Borasio Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 09 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO
Gianfranco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Publicata all'albo pretorio on line del Comune il 11 ottobre 2019 con pubblicazione numero 3561 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria li _____,

IL SEGRETARIO GENERALE